



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 07/05/2009

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Protocollo di intesa per la gestione dei rifiuti agricoli.

L'anno 2009, il giorno undici del mese di Febbraio, presso la sede della Provincia di Bari, alla via Spalato, n. 19

? La PROVINCIA DI BARI, rappresentata dal Presidente Cav. Dott. Vincenzo Divella,  
e:

? CIA, rappresentata dal Presidente Provinciale Dott. Francesco Caruso;

? COLDIRETTI, rappresentata dal Delegato Confederale Dott. Pietro Salcuni;

? CONFAGRICOLTURA -BARI, rappresentata dal Presidente Dott. Umberto Bucci;

? CONFCOOPERATIVE, rappresentata dal Presidente Provinciale Dott. Pietro Rossi;

? LEGA DELLE COOPERATIVE, rappresentata dal Dott. Angelo Petruzzella;

? POLIECO, rappresentato dal Presidente Dott. Enrico Bobbio;

? COOU, rappresentato dal Dott. Marco Paolilli Treonze

PREMESSO

“ omissis ...

TUTTO QUANTO SOPRA

PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI

COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO QUANTO

SEGUE :

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente atto le parti si propongono di organizzare un circuito di gestione rifiuti di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e il corretto smaltimento degli stessi, semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.

2. L'accordo è finalizzato, altresì, a prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi.

3. Col presente accordo s'intende disciplinare la gestione dei rifiuti agricoli elencati nell'Allegato I.

## Art. 2

### Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente atto sono da considerarsi soggetti interessati:

- gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c., come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 228 del 18.5.2001 (Orientamento e Modernizzazione del Settore Agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), che definisce: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Sono inoltre da considerarsi attività connesse a quelle agricole, ai sensi dell'art. 1, comma 423 della legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006), le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli.

- le cooperative agricole ed i loro consorzi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228 del 18.5.2001 che definisce: "Imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico";

- i piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2083 cc.: "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c.c. 1647, 2139, 2221), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".

## Art. 3

### Definizioni

1. Al fine del presente Protocollo di Intesa si intende per:

a) produttore di rifiuti: i soggetti di cui all'art. 2 dalla cui attività si producano rifiuti agricoli si cui all'Allegato I;

b) Centro di Conferimento: le strutture gestite sia dai soggetti pubblici che privati, fisse o mobili, come di seguito distinte:

b.1) impianti di smaltimento o di recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.lgs 152/2006 s.m.i.;

b.2) centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, di cui all'art. 183 lett. cc del D.lgs. 152/2006 s.m.i, disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 ( Gazz. Uff. 28 aprile , n. 99) e dalla Deliberazione 29 luglio 2008 del Comitato Nazionale Gestori Ambientali;

c) Documento di Conferimento: il modello, conforme all'Allegato III del presente Protocollo che accompagna il trasporto dei rifiuti e che attesta l'avvenuto conferimento dei rifiuti negli appositi centri.

## Art. 4

### Gestione dei Rifiuti Agricoli

1. La gestione dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 3, viene effettuata presso i Centri di Conferimento di cui all'art. 3, lett. b) gestiti ed autorizzati dall'Autorità competente nel rispetto della normativa in vigore.

2. I centri di conferimento, allestiti e gestiti da soggetti pubblici e/o privati, possono essere fissi o mobili e devono essere realizzati secondo criteri di efficienza e di economicità, garantendo un alto grado di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

? centri di conferimento fissi:

I centri di conferimento fissi devono:

- essere strutturati al fine di consentire il deposito per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito ed il trasporto delle sostanze pericolose in esse contenute ( D.lgs 40/4.02.2000);
- essere accessibili solo in presenza del personale addetto e ad orari stabiliti;
- essere sorvegliati dal gestore negli orari di apertura al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento dei mezzi e/o delle strutture adibite al deposito ed alla raccolta;
- essere resi accessibili agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti;

?centri di conferimento mobili:

I centri di conferimento mobili devono:

- servirsi di mezzi di trasporto adeguati e debitamente autorizzati secondo la normativa vigente;
- essere organizzati al fine di garantire alle aziende agricole il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi e non;
- predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno un calendario, da comunicare alle associazioni di categoria convenzionate ed all'ente locale competente, in cui siano stabiliti i luoghi e gli orari degli appuntamenti per lo svolgimento delle attività di raccolta, previsti per l'anno successivo a quello di riferimento;

In particolare, il gestore dei centri di conferimento mobili deve:

- effettuare il deposito dei rifiuti sui propri mezzi per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito ed il trasporto delle sostanze pericolose in esse contenute;
- provvedere, entro 10 giorni dalla prima operazione di carico, ad effettuare il conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero, ovvero alle stazioni intermedie di smistamento dei rifiuti eventualmente esistenti;
- provvedere alla compilazione del formulario di trasporto secondo le disposizioni vigenti.

## Art. 5

### Realizzazione di Centri di Conferimento

da parte di soggetti pubblici o privati

1. I Centri di Conferimento previsti dall'art. 4, possono essere costituiti e gestiti dal Comune, da soggetti gestori del servizio pubblico, o da altri soggetti privati, nel rispetto dei criteri indicati nel presente atto.

2. I Centri di Conferimento, realizzati da soggetti pubblici o privati per il raggruppamento e la raccolta differenziata dei rifiuti indicati nell'Allegato I al presente Atto, possono essere allestiti anche all'interno delle strutture già esistenti per lo stoccaggio dei rifiuti. Le aree per l'allestimento dei Centri di Conferimento possono essere altresì messe a disposizione da soggetti privati.

3. Ai fini del conferimento dei rifiuti presso le strutture di cui all'art. 4, vengono stipulate apposite convenzioni con le associazioni rappresentative delle imprese singole e associate, in cui siano determinati i corrispettivi del servizio e le specifiche condizioni per il conferimento dei rifiuti.

## Art. 6

### Convenzioni soggetti interessati/servizio pubblico/centro di conferimento

1. Il gestore del Centro di Conferimento (fisso o mobile) provvede a stipulare apposite convenzioni con i soggetti interessati per l'invio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti nonché con i gestori del Servizio Pubblico per favorire la raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi.

## Art. 7

### Modulo di Adesione

#### Documento di Conferimento

1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente atto, per potere beneficiare dei servizi forniti dai Centri di Conferimento come delle semplificazioni amministrative di cui all'art. 9, dovranno sottoscrivere con il gestore del Centro uno specifico Modulo di Adesione secondo lo schema di cui all'Allegato II.

2. Il produttore agricolo che intenda conferire i propri rifiuti presso più di un Centro di Conferimento deve sottoscrivere un modulo di adesione per ogni centro prescelto. Il produttore deve conferire i rifiuti ai centri ubicati nell'ambito del territorio provinciale di Bari scegliendo, preferibilmente, quelli più prossimi alla propria azienda.

3. Il modulo di adesione, redatto in tre copie (una conservata dall'imprenditore agricolo all'interno dell'azienda, una consegnata al gestore del Centro di Conferimento, una inviata alla Provincia di Bari a cura del gestore), indicherà le generalità del produttore agricolo conferente, l'ubicazione del centro di conferimento prescelto e la tipologia di rifiuti che è possibile conferire, nonché l'impegno ad osservare le clausole del presente atto.

4. Ogni gestore del Centro di Conferimento provvederà ad inviare con cadenza semestrale l'elenco dei produttori, unitamente alla copia del modulo, che hanno sottoscritto il modulo di adesione alla Provincia di Bari, Servizio Rifiuti, ai fini di monitorare la gestione degli stessi.

5. Il produttore che provvede, direttamente o tramite soggetto convenzionato, alla consegna dei rifiuti di cui all'art. 1 presso i Centri di Conferimento, deve accompagnare il trasporto con il Documento di Conferimento (Allegato III).

6. Il Documento di Conferimento del rifiuto deve essere redatto in due copie (una da conservare all'interno dell'Azienda e l'altra da consegnare al gestore del centro), firmato e datato dal detentore e controfirmato dal gestore del Centro di Conferimento, o suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti, a garanzia dell'avvenuto conferimento.

7. Il Documento di Conferimento del rifiuto dovrà contenere i seguenti dati:

- nome (o ragione sociale) e indirizzo del produttore o detentore;
- origine, tipologia, quantità di rifiuto, codice CER;
- dati identificativi del Centro di Conferimento e del soggetto pubblico o privato che provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti;

8. Il documento di cui al comma precedente deve essere conservato per cinque anni dal produttore del rifiuto e dal gestore del centro di conferimento e si considera sostitutivo del formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del D.lgs 152/2006 s.m.i.

## Art. 8

### Adempimenti Amministrativi del Gestore del Centro di Conferimento

Il gestore e/o gli addetti del Centro di Conferimento provvederanno a:

- predisporre la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione del MUD da parte del gestore del servizio, è da intendersi

sostitutiva delle dichiarazioni dei singoli produttori agricoli relativamente ai rifiuti da loro conferiti ed oggetto della presente convenzione.

- riportare sul registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti secondo le modalità semplificate di cui all'accordo di programma;
- compilare il Formulario di Identificazione per i trasporti effettuati dal produttore/detentore, che rientrino nelle seguenti condizioni:
  - rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla quantità trasportata;
  - rifiuti non pericolosi, trasportati come attività ordinaria e regolare, indipendentemente dalla quantità;
  - rifiuti non pericolosi, trasportati in modo occasionale e saltuario, che eccedano la quantità di 30 Kg o 30 litri al giorno;
  - rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di 30 litri.
  - il conferimento dei rifiuti pericolosi deve avvenire, nei limiti delle tipologie indicate dal presente atto, in quantità non superiori ai 30 Kg o 30 litri al giorno.

#### Art. 9

##### Semplificazione Amministrativa

Le imprese agricole che aderiscono all'accordo con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa si avvalgono delle semplificazioni amministrative di seguito elencate:

##### MUD

- esonero dall'obbligo della comunicazione annuale (MUD), limitatamente alle quantità di rifiuti conferite; incombenza trasferita al gestore del servizio pubblico di raccolta competente per territorio (art. 189, comma 4 del D.Lgs.152/06 s.m.i.);
- esonero dall'obbligo della comunicazione annuale (MUD) per le imprese agricole con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000, (art. 189, comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

##### FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti non pericolosi, effettuato dal produttore/detentore, purché avvenga in modo saltuario e occasionale e non ecceda la quantità di 30 Kg o 30 litri al giorno (art. 193, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).
- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri." ( art. 193, comma 4 bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i.);
- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private ( art. 193 comma 9 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

##### REGISTRI DI CARICO E SCARICO

- i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 (dieci) tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 (due) tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

##### ALBO GESTORI AMBIENTALI

- compatibilmente alle norme vigenti, ai sensi del D.Lgs. 173/98 - art. 3 (Smaltimento rifiuti agricoli), non è richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06, al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, per il trasporto ai predetti centri, delle seguenti tipologie e quantità effettuate direttamente dai produttori agricoli:
- n. 2 accumulatori esausti per singolo trasporto;
- n. 15 litri di olio esausto per singolo trasporto;
- n. 5 contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto;
- iscrizione "semplificata", previa presentazione di una comunicazione alla sezione dell'Albo Gestori territorialmente competente, per le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 kg o 30 litri al giorno ( art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.);
- non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti purchè lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione"( art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06 s.m.i. come modificato dal la Legge n. 205/2008).

## DEPOSITO TEMPORANEO

- il deposito temporaneo presso l'impresa, è organizzato con le modalità previste dall'art. 183, comma 1,lett. m) del D.Lgs. 152/06 s.m.i.:

Si tratta dell'operazione di raggruppamento di rifiuti effettuata dal produttore prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Tale luogo deve quindi essere collocato all'interno dell'area aziendale, da intendersi come il complesso dei mappali che costituiscono il fondo.

I rifiuti devono essere raggruppati per singole tipologie. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

## Art. 10

### Modalità di gestione

#### dei contenitori di fitosanitari

1. Per prodotti fitosanitari sono da intendersi i prodotti che contengono sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive destinati a proteggere i prodotti vegetali dagli organismi nocivi, conservare i prodotti vegetali ed eliminare le piante indesiderate.
2. I contenitori vuoti, in plastica o metallo, di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti speciali non pericolosi ove sottoposti ad operazioni di bonifica secondo le modalità definite qui di seguito.
3. Operazioni di lavaggio aziendale per la bonifica dei contenitori vuoti:

Per lavaggio s'intende l'allontanamento mediante lavaggio con acqua dei residui di prodotti fitosanitari, con successivo riutilizzo del refluo così ottenuto. Il lavaggio può consistere in due modalità:

- Lavaggio manuale: si immette nel contenitore un quantitativo di acqua pulita pari al 20% del suo volume. Si chiude il contenitore e si eseguono almeno 15 inversioni complete, dopo di ciò il contenitore

viene capovolto e svuotato del suo contenuto facendolo sgocciolare per almeno 30 secondi. Il refluo così ottenuto deve essere reimpiegato nei trattamenti fitosanitari.

• Lavaggio meccanico: Utilizzando una delle attrezzature presenti sul mercato con una portata minima di 4,5 litri/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar, si può lavare il contenitore per almeno 40 secondi. Lo sgocciolamento del refluo deve durare almeno 30 sec.

4. Il contenitore bonificato deve essere chiuso, ridotto di volume (ove possibile), e predisposto all'interno di un sacco impermeabile, fornito dal gestore del centro di conferimento, chiuso ermeticamente con un legaccio o un nastro isolante. Sul sacco deve essere apposta un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente:

? Ragione sociale dell'azienda,

? partita IVA,

? indirizzo della sede aziendale,

? data di conferimento.

5. I contenitori di fitofarmaci con volumi maggiori di 20 mc possono essere etichettati e trasportati al centro di conferimento senza essere introdotti dentro ai sacchi impermeabili.

6. Sui contenitori conferiti, il gestore può effettuare dei controlli a campione al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di lavaggio aziendale.

Le confezioni di fitofarmaci scaduti, purchè integre, come i medicinali scaduti e relativi contenitori, debbono essere consegnate al venditore autorizzato. Sono da intendersi rifiuti speciali pericolosi.

## Art. 11

### Modalità di gestione di oli esausti e filtri

1. Ai fini dello smaltimento e del recupero, gli oli esausti ed i filtri dell'olio devono essere consegnati in contenitori rigidi a tenuta (metallo o plastica) per evitare la dispersione nell'ambiente.

2. Ogni tipo di olio viene consegnato separatamente evitando miscele con acqua e altri liquidi esterni, in particolare i contenitori devono essere provvisti di idonee chiusure atte ad evitare lo sversamento del contenuto verso l'esterno, accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza.

3. I contenitori devono essere etichettati secondo le norme che disciplinano l'imballaggio dei rifiuti pericolosi.

4. Le operazioni di deposito saranno svolte su un'apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e per l'ambiente.

5. Chiunque conferisce oli esausti al Consorzio Obbligatorio Oli Usati ( COOU ) o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

## Art. 12

### Modalità di gestione

#### degli accumulatori esausti

1. Gli accumulatori esausti sono considerati rifiuti speciali pericolosi e devono essere stoccati in appositi contenitori in materiale resistente alla corrosione e in depositi coperti per prevenire qualsiasi possibilità di fuoriuscita del liquido contenuto all'interno.

2. Per il conferimento ai centri di raccolta del Consorzio Obbligatorio Batterie Usate (COBAT) gli accumulatori non devono presentare rotture che lascino fuoriuscire il liquido contenuto. In caso contrario devono essere collocati in contenitori di plastica a tenuta o in un imballaggio non corrodibile dall'acido. Non ne possono essere consegnati più di 30Kg/litri al giorno.

3. Il deposito temporaneo da parte del produttore dovrà essere effettuato in locali idonei a prevenire sversamenti delle sostanze liquide e al riparo da agenti atmosferici.

4. Chiunque conferisce batterie esauste al COBAT o al gestore del centro di conferimento

convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

#### Art. 13

Modalità di gestione dei pneumatici fine vita

1. I pneumatici fine vita e le camere d'aria in gomma sono considerati rifiuti speciali non pericolosi.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 228 del D.lgs 152/2006 s.m.i., per il conferimento al centro di conferimento non devono essere consegnati con il cerchione.

#### Art. 14

Modalità di gestione degli oli vegetali di attività agrituristiche

1. Gli oli di attività agrituristiche sono definiti rifiuti speciali non pericolosi.
2. Per lo smaltimento presso il gestore del centro di conferimento devono essere consegnati in appositi contenitori rigidi a tenuta (metallo o plastica) dovutamente etichettati. Inoltre non si devono consentire miscele con altri tipi di liquidi.
3. Chiunque conferisce oli esausti al Consorzio obbligatorio Oli Esausti (CONOE) o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

#### Art. 15

Modalità di gestione di altri rifiuti speciali non pericolosi

1. Al fine di rendere sistematico lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di derivazione agricola come i materiali plastici per pacciamatura, le coperture delle serre, i sacchi di concime vuoti, gli imballaggi per sementi, i filtri dell'aria, i rifiuti metallici in genere, gli indumenti protettivi, gli assorbenti, stracci, imballaggi di carta cartone, plastica, legno, metallo, ecc.... si fa l'obbligo di osservare le seguenti norme di comportamento:

- Separare i materiali per singole tipologie di rifiuto,
- Raggruppare il rifiuto in contenitori adeguati (impermeabili, resistenti),
- Apporre l'etichetta all'esterno del contenitore riportando il nome dell'azienda, l'indirizzo e la partita IVA e la data del conferimento,
- Consegnare i rifiuti al gestore del centro di conferimento tenendo conto delle norme sulla compilazione del documento di conferimento.

2. Chiunque conferisce rifiuti di beni in polietilene al Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene (POLIECO) o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

#### Art. 16

Accordi con gli Enti locali titolari dei Centri per la raccolta differenziata.

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ove risulti necessario, le associazioni dei produttori agricoli firmatarie e gli enti locali titolari di centri per la raccolta differenziata possono stipulare specifici accordi o convenzioni di carattere operativo, aventi validità nel territorio di competenza dell'ente.
2. Nel caso in cui i suddetti centri siano gestiti da soggetti terzi tramite un rapporto concessorio con l'ente titolare, quest'ultimo provvederà ad adeguare i termini del rapporto a quanto stipulato in sede di accordo locale.

#### Art. 17

Modalità di attuazione dei contenuti  
del Protocollo di Intesa

1. La Provincia di Bari si impegna a dare efficacia al presente Protocollo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul proprio Sito Internet,:

- a. coordinando i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti;
- b. procedendo ad eventuali specificazioni e caratterizzazione del Protocollo in rapporto alle esigenze delle diverse realtà locali;
- c. fornendo a tutti i soggetti gestori ed alle associazioni di categoria un supporto di informazione sulle normative da applicare;
- d. valutando l'inserimento in propri programmi finanziari, di forme di incentivazione per l'attuazione del presente accordo;
- e. promuovendo e favorendo accordi fra i soggetti gestori ed i Consorzi obbligatori per il recupero e lo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto;
- f. curando, infine, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Centri di Conferimento riconosciuti ai sensi dell'art. 4.

2. Le organizzazioni rappresentative degli imprenditori agricoli s'impegnano a:

- diffondere l'applicazione di modalità gestionali che favoriscano il recupero anziché lo smaltimento;
- fornire ai propri associati ogni informazione utile alla conoscenza ed all'applicazione dei contenuti dell'accordo;
- collaborare alle operazioni di controllo dei conferimenti dei rifiuti presso i Centri di Conferimento;
- prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente Protocollo.

3. Le parti si impegnano a monitorare lo stato di attuazione del presente atto, a scambiare reciprocamente le informazioni acquisite. Si concorda, infine, di riunirsi entro un anno dalla sottoscrizione allo scopo di verificare la regolare attuazione nonché le difficoltà insorte e le eventuali integrazioni e modifiche da apportare.

Art. 18

Durata e Disposizioni Finali

1. Il presente Protocollo ha la durata di anni tre, dalla data di sottoscrizione, salvo modifiche legislative che ne richiedano una revisione anteriore alla scadenza. Potrà essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate.

2. Il presente atto è aperto alla sottoscrizione dei soggetti che lo richiedano e che svolgano attività rientranti nell'oggetto dell'intesa, salva verifica, da parte dei soggetti firmatari, della sussistenza dell'interesse e dei requisiti necessari per la sottoscrizione.

Bari, 11 Febbraio 2009

CIA

Dott. Francesco Caruso

COLDIRETTI

Dott. Pietro Salcuni

CONFAGRICOLTURA- BARI

Dott. Umberto Bucci

CONFCOOPERATIVE

Dott. Pietro Rossi

LEGA DELLE COOPERATIVE

Dott. Angelo Petruzzella

POLIECO

Dott. Enrico Bobbio

COOU

Dott. Marco Paolilli Treonze

PROVINCIA DI BARI

Cav. Dott. Vincenzo Divella